

Determinazioni in materia di sostentamento del clero

A seguito della delibera, approvata dalla XLVII Assemblea Generale, con la quale i sacerdoti “Fidei donum” sono stati inseriti pienamente nel sistema di sostentamento del clero (cf Notiziario CEI/2001, pp. 186-190), il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 24-27 settembre 2001, ha approvato la seguente determinazione attraverso la quale si stabilisce con quale percentuale devono intervenire le diocesi ad quam, a qua e l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero per assicurare la remunerazione spettante ai sacerdoti stessi.

MISURA DELLA REMUNERAZIONE SPETTANTE AI SACERDOTI “FIDEI DONUM”

Il Consiglio Episcopale Permanente

– VISTI l’art. 4 bis, § 1 e l’art. 6 della delibera C.E.I. n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*),

a p p r o v a
la seguente determinazione

1. La remunerazione spettante a ciascun sacerdote secolare messo a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri è garantita attraverso tre quote poste a carico degli enti indicati, secondo la seguente ripartizione:

- una quota pari al 32% a carico della diocesi “ad quam”;
- una quota pari al 23% a carico della diocesi “a qua”;
- una quota pari al 45% a carico dell’Istituto per il sostentamento del clero della diocesi “a qua”.

La quota a carico del sistema di sostentamento del clero viene trasmessa, per conto dell’Istituto diocesano, dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero per metà entro il 30 giugno e per metà entro il 31

dicembre di ciascun anno alla diocesi di incardinazione, che provvede a destinarla sollecitamente al sacerdote interessato.

2. La presente determinazione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2002.

* * *

ADEGUAMENTO DELLA MISURA DELLA QUOTA FORFETARIA DA COMPUTARE NELLA REMUNERAZIONE DEI SACERDOTI CHE RICEVONO VITTO E SERVIZI DALL'ENTE PRESSO IL QUALE ESERCITANO IL MINISTERO

Poiché la quota forfetaria, prevista dalla delibera della C.E.I. n. 47 (cf Notiziario CEI/1987, p. 227), successivamente recepita nell'art. 4, § 4 lett. c) del Testo unico (delibera n. 58) (cf Notiziario CEI/1991, pp. 150-151), non ha subito sino ad oggi alcuna variazione, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 24-27 settembre 2001, ha ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento della quota con la seguente determinazione.

Il Consiglio Episcopale Permanente

- VISTO l'art. 4, § 4 lettera c) della delibera C.E.I. n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*);
- VISTO l'art. 6 della medesima delibera;
- VISTA la determinazione assunta dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali nella riunione svoltasi in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi in Roma nei giorni 9-12 novembre 1987,

a p p r o v a
la seguente determinazione

La quantificazione della quota forfetaria da computare in ordine alla remunerazione dei sacerdoti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 4, § 4, lettera c) della delibera della CEI n. 58 è stabilita, a partire dall'anno 2002, secondo i seguenti criteri:

1. quando l'ente assicura, oltre all'alloggio, il vitto in forma completa (pranzo e cena) e rilevanti servizi generali (servizio guardaroba e lavatura biancheria, uso telefono, uso biblioteca, garage, rimborso spese per viaggi fatti per ragione d'ufficio, possibilità di soggiorno estivo in case dell'ente, ecc.) per la durata dell'intero anno: quota tra 335 € e 470 €, a giudizio del Vescovo diocesano (o dei Vescovi interessati).
2. Quando l'ente assicura, oltre all'alloggio, le principali prestazioni di cui sopra, ma soltanto per la durata dell'anno scolastico: quota tra 235 € e 335 €, a giudizio del Vescovo (o dei Vescovi interessati).
3. Quando l'ente assicura, oltre all'alloggio, soltanto il vitto in forma completa (pranzo e cena) o parziale (pranzo o cena): quota tra 134 € e 235 €, a giudizio del Vescovo (o dei Vescovi interessati).